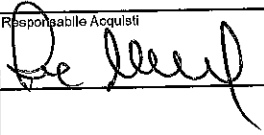


Via Gianturco, 23 Cap.Soc. € 2.064.000 i.v.
80146 - Napoli (Na) P.Iva: 07428630631
Tel. +39 081 5630363 Iscr. Trib Napoli n.37295/99
Tel. +39 081 203488
Fax. 081 5542980
WWW.MECFOND.IT

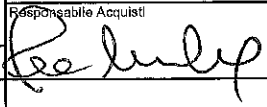
MECFOND S.p.A.

ORDINE N°/ORDER NUMBER 18.3030/M		MOD. N. 00	DATA ORDINE/DATE OF ORDER 19/11/2018		FOGLIO 1 di 6	PAGE NO.			SPETT.LE DITTA/COMPANY ADDRESS REM SRL Via FERRUCCIA, 16A PATRICA (FR) Tel. 0775.830116 Sig. Mizzoni					
RESA/DELIVERY Franco vs. stabilimento														
IMBALLO/PACKAGING Gratis														
SPEDIZIONE/SHIPMENT Mezzo nostro														
Il numero dell'ordine ed il codice materiale dovranno essere citati: *sulle bolle di consegna; *sulle fatture; *sulla corrispondenza.						The order number and material code must be written: *on the delivery notes; *on the invoices; *on all correspondence.						CONDIZIONI DI PAGAMENTO/TERMS OF PAYMENT 50% all'ordine e 50% ad avviso merce pronta COMMESSA: 7.5.I.1.010 Manutenzione meccanica Rda: 7265 del 12/11/2018 pos.1		
RICEVIMENTO MERCI: Dal Lunedì al Venerdì 8.00 - 12.00 e 12.45 - 16.45						GOODS WILL BE RECEIVED: Monday through Friday 8.00 - 12.00 e 12.45 - 16.45								
POS./POS.	CODICE E DESCRIZIONE/CODE AND DESCRIPTION					UDM	QUANTITA'/QUANTITY	CONSEGNA/ DELIVERY	PREZZO UNITARIO/UNIT PRICE (Euro)	Sc.%	PREZZO TOTALE/TOTAL PRICE			
	Riferimenti: Vs. offerta NR.0782 e 0781 del 13/11/2018 Facciamo seguito ai riferimenti di cui sopra per emettere nostro regolare ordine d'acquisto. Si precisa che i riferimenti di cui sopra, sono da intendersi parte integrante del ns. ordine d'acquisto.													
1	Motore mandrino siemens DMR 160 AS 4 FFS DIS DM/160-10794 (TV 0562) ART.000.605.257 KW.39 8000G/min verticale					nr	1	07/12/2018	€ 11.000,00		€ 11.000,00			
2	Motore mandrino siemens DMR 160 AS 4 FFS DIS DM/160-10794 (TV 0562) KW.39 8000G/min verticale senza targa					nr	1	07/12/2018	€ 11.000,00		€ 11.000,00			
	Interventi da eseguire: Revisione generale completa del motore di tipo mandrino verticale mediante le seguenti operazioni: Prima dello smontaggio verifica integrità elettrica con controllo funzionalità resolver e registrazione dati di fresatura, Smontaggio motore con estrazione indotto per pulizia di tutti i particolari con idropulitrice Essiccazione al forno statore ed indotto per eliminazione umidità residua Dopo trattamento deumidificante nuova verifica integrità elettrica con surge-test in c.a. e prova rigidità di elettrica in c.c. verso massa Controllo meccanici geometrici e funzionali equilibratura indotto secondo norme iso Misurazione dei particolari in camera termostatica Controllo del circuito refrigerante del motore e della lubrificazione dei cuscinetti Sostituzione e montaggio cuscinetto lato opposto giunto Sostituzione e montaggio cuscinetto lato giunto Riboccolatura calotta lato opposto giunto con tornitura e rettifica sede cuscinetto Riboccolatura calotta lato giunto con tornitura e rettifica sede cuscinetto Rimontaggio totale del motore con tutti i suoi componenti Prima del collaudo controllo isolamento, controllo fasatura di eventuale retroazione alimentazione del motore, controllo dei valori di resistenza delle fasi, rodaggio motore sino a stabilizzazione temperatura alla massima velocità verifica delle vibrazioni Controllo dell'errore di rotazione del mandrino verifica corse di cambio utensile													
E' INDISPENSABILE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE LA RICEZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DA VOI CONTROFIRMATO														
Note per il fornitore/Notes for supplier: I pagamenti verranno effettuati nel rispetto dell'art.13 Ter del D.Lgs 83/2012 convertito della legge 134/2012 Con la firma del presente documento si intendono imprescindibilmente lette ed approvate le condizioni generali di acquisto MECFOND allegato.						COD. VALUTA/CURRENCY CODE Euro		IMPORTO ORDINE/TOTAL AMOUNT 22.000,00 (Ventiduemila/00)						
						Responsabile Acquisti 								
Il collaudo verrà eseguito presso il ns. stabilimento						Il fornitore/The Supplier		MECFOND SPA L'AMMINISTRATORE (G. Nugnes)						

(*) Unità di riferimento: m = metri; mm = millimetri; kg = chilogrammi; un = numero pezzi - Unit of reference m = meters; mm = millimeters; kg = kilograms; un = No. Of pieces

Via Gianturco, 23 Cap.Soc. € 2.064.000 I.v
80146 - Napoli (Na) P.Iva: 07428630631
Tel. +39 081 5630363 Iscr. Trib Napoli n.37295/99
Tel. +39 081 203488
Fax. 081 5542980
WWW.MECFOND.IT

MECFOND S.p.A.

ORDINE N°/ORDER NUMBER		MOD. N.	DATA ORDINE/DATE OF ORDER	FOGLIO	PAGE NO	SPETT.LE DITTA/COMPANY ADDRESS		
18.3030/M		00	19/11/2018	1 di 6		REM SRL Via FERRUCCIA, 16A PATRICA (FR) Tel. 0775.830116 Sig. Mizzoni		
RESA/DELIVERY								
Franco vs. stabilimento								
IMBALLO/PACKAGING								
Gratis								
SPEDIZIONE/SHIPMENT								
Mezzo nostro								
Il numero dell'ordine ed il codice materiale dovranno essere citati: *sulle bolle di consegna; *sulle fatture; *sulla corrispondenza.			The order number and material code must be written: *on the delivery notes; *on the invoices; *on all correspondence.			CONDIZIONI DI PAGAMENTO/TERMS OF PAYMENT		
RICEVIMENTO MERCI: Dal Lunedì al Venerdì 8.00 - 12.00 e 12.45 - 16.45			GOODS WILL BE RECEIVED: Monday through Friday 8.00 - 12.00 e 12.45 - 16.45			50% all'ordine e 50% ad avviso merce pronta		
						COMMESSA: 7.5.I.1.010 Manutenzione meccanica		
						Rda: 7265 del 12/11/2018 pos.1		
POS./POS.	CODICE E DESCRIZIONE/CODE AND DESCRIPTION		UDM	QUANTITA'/QUANTITY	CONSEGNA/ DELIVERY	PREZZO UNITARIO/UNIT PRICE (Euro)	Sc. %	PREZZO TOTALE/ TOTAL PRICE
	Sostituzione del sensore magnetico di ultima generazione con sistema di regolazione automatica dell'offset completo di cavo, sfioccato all'uscita cavo perpendicolare rispetto alla base del sensore senza lo zoccolo di adattamento Collaudo del motore con surge.test in c.a. e prova rigidità di elettrica in c.c. verso massa verniciatura esterna Redazione verbale e certificato di collaudo <u>Garanzia:</u> Unitamente alla fattura a saldo sarà vostra cura allegare relativa Garanzia della durata di mesi 12 dodici a decorrere dalla data di consegna -							
E' INDISPENSABILE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE LA RICEZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DA VOI CONTROFIRMATO								
Note per il fornitore/Notes for supplier: I pagamenti verranno effettuati nel rispetto dell'art.13 Ter del D.Lgs 83/2012 convertito della legge 134/2012 Con la firma del presente documento si intendono imprescindibilmente lette ed approvate le condizioni generali di acquisto MECFOND allegate.				COD. VALUTA/CURRENCY CODE XXXXXXXXXXXXXXXXXX		IMPORTO ORDINE/TOTAL AMOUNT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
				Responsabile Acquisti 				
Il collaudo verrà eseguito presso il ns. stabilimento				Il fornitore/The Supplier		MECFOND SPA L'AMMINISTRATORE (G. Nugnes)		
(*) Unità di riferimento: m = metri; mm = millimetri; kg = chilogrammi; un = numero pezzi - Unit of reference m = meters; mm = millimeters; kg = kilograms; un = No. Of pieces								

GRUPPO MECFOND MECFOND S.p.A. CARPENTERIE MERIDIONALI S.r.l.	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	MP7.4A.02 Rev. 3 del 10/06/2013 Pag. 1 di 5
---	---	---

1. AMBITO DI OPERATIVITÀ

1.1 Le presenti condizioni generali d'acquisto (di seguito "**Condizioni Generali**") disciplinano tutti gli ordini d'acquisto emessi (di seguito "**Ordini**") e i contratti d'acquisto stipulati (di seguito "**Contratti**") da Mecfond S.p.A. e dalle società controllate da o collegate a Mecfond (di seguito "**Società Acquirente**"), unitamente al capitolato tecnico (di seguito "**Capitolato**"), eventualmente consegnato dalla Società Acquirente al fornitore (di seguito "**Fornitore**"), contenente le specifiche tecniche e qualitative per ciascun dei prodotti oggetto della fornitura (di seguito "**Prodotti**").

1.2 Eventuali integrazioni, modifiche, esplicite o implicite, o deroghe alle Condizioni Generali saranno valide ed efficaci nei confronti della Società Acquirente soltanto se specificamente approvate per iscritto dal legale rappresentante di quest'ultima.

1.3 Conseguentemente le Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore anche se indicate o richiamate negli Ordini, nei Contratti o in altro documento, salvo che la relativa deroga non sia espressa, puntuale ed accettata per iscritto dal legale rappresentante della Società Acquirente.

1.4 L'efficacia di eventuali Contratti od Ordini verbali è subordinata alla conferma scritta da parte della Società Acquirente. Sarà considerata conferma scritta, ai fini di quanto innanzi previsto, solo la comunicazione di conferma relativa ai singoli Contratti e/o agli eventuali Ordini, se sottoscritta dal legale rappresentante della Società Acquirente ed inviata a mezzo fax o per via telematica. **1.5** L'esecuzione degli Ordini da parte del Fornitore si intenderà come accettazione tacita delle Condizioni Generali, del Capitolato e dei termini e condizioni contenuti negli Ordini, fermo quanto previsto al precedente Articolo 1.3.. Gli eventuali Ordini non saranno considerati vincolanti per la Società Acquirente fino al momento in cui non pervenga alla Società Acquirente la relativa accettazione scritta da parte del Fornitore. In ogni caso, la Società Acquirente avrà il diritto di annullarle e revocare eventuali Ordini fino al ricevimento dell'accettazione scritta del Fornitore che dovrà pervenire alla Società Acquirente entro e non oltre 7 giorni dal relativo invio degli Ordini, salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti la mancata tempestiva accettazione degli Ordini da parte del Fornitore.

2. CONSEGNA E PENALI PER IL RITARDO

2.1 La consegna dei Prodotti e dei relativi documenti di accompagnamento (ovvero la bolla di consegna indicante la data, il numero d'Ordine e la specificazione precisa dei Prodotti così come gli altri documenti richiesti dalla legge applicabile), sarà effettuata secondo quanto specificato nei relativi Contratti o negli eventuali Ordini o comunicato per iscritto al Fornitore prima della data prevista per la consegna dei Prodotti. Inoltre, salvo diversamente previsto, il Fornitore svolgerà, per conto della Società Acquirente, tutte le attività e formalità necessarie per l'importazione dei Prodotti nel territorio dell'Unione Europea (ivi inclusa l'attività di sdoganamento delle merci ed il pagamento dei relativi contributi e tasse).

2.2 I tempi o le date di consegna dei Prodotti presso il luogo previsto al precedente Articolo 2.1 sono essenziali solo per la Società Acquirente. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia alla Società Acquirente, laddove preveda difficoltà che possano impedire la tempestiva consegna e/o installazione dei Prodotti: ciò comunque non esonererà il Fornitore dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'esecuzione della consegna.

2.3 Resta inteso che la Società Acquirente potrà modificare i suddetti tempi e date di consegna con comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore almeno 3 giorni lavorativi prima della data di consegna stabilita nei singoli Contratti, negli eventuali Ordini o concordata con il Fornitore.

2.4 L'accettazione di una consegna tardiva di Prodotti non comporterà e non potrà essere intesa come una rinuncia da parte della Società Acquirente al risarcimento di eventuali danni subiti per effetto del ritardo o agli altri rimedi previsti a favore della Società Acquirente dalle Condizioni Generali, dai singoli Contratti, dagli eventuali Ordini e dalla legge.

2.5 In caso di mancato rispetto dei tempi e date di consegna, impregiudicati tutti gli altri diritti previsti dalla legge, dalle Condizioni Generali, dai Contratti e dagli eventuali Ordini a favore della Società Acquirente, quest'ultima (I) avrà il diritto, per ogni giorno di ritardo, ad una penale pari allo 0,5% del valore dei Prodotti non tempestivamente consegnati fino ad un massimo del 10% del valore dei singoli Contratti o degli Ordini interessati e, comunque, (II) potrà acquistare da terzi, in tutto o in parte, i Prodotti non tempestivamente consegnati, addebitando il relativo costo al Fornitore.

2.6 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 2.5, si considerano non tempestivamente effettuate sia le consegne incomplete che le consegne di Prodotti che siano, in tutto o in parte, non conformi a quanto previsto nelle Condizioni Generali, nei rispettivi Contratti o negli eventuali Ordini (di seguito "**Prodotti Difettosi**") o, comunque, le consegne non corrette.

2.7 Fermo restando gli altri rimedi stabiliti dalla legge, dalle Condizioni Generali, dai Contratti e dagli eventuali Ordini, ogni eccedenza o carenza dei Prodotti consegnati, rispettivamente, superiore od inferiore al 1,5% della quantità indicata nei rispettivi Contratti o nei relativi Ordini, darà diritto alla Società Acquirente di rifiutare i Prodotti in ragione di tale eccedenza o carenza con facoltà (I) in caso di eccedenza, di rispedire i Prodotti al Fornitore, a spese e a rischio di quest'ultimo, o di intimare al Fornitore di provvedere al relativo ritiro entro 72 ore dalla consegna alla Società Acquirente, ritenendo la parte di Prodotti in eccedenza, laddove il Fornitore non provveda al relativo ritiro nel termine intimato; e (II) in caso di carenza, di pretendere che il Fornitore provveda immediatamente alla spedizione della quantità di Prodotti mancanti, essendo inteso che ogni maggior onere o spesa per l'integrazione degli eventuali Ordini saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

2.8 In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'Articolo 1510 del codice civile, il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Resta altresì inteso che qualsiasi rischio relativo ai Prodotti così come la proprietà degli stessi passerà in capo alla Società Acquirente solo successivamente al loro scarico nel luogo di destinazione ed alla relativa accettazione (con o senza riserve) da parte della Società Acquirente o di un suo rappresentante.

2.9 I Prodotti si intenderanno accettati solo in caso di esito positivo della verifica che dovrà essere completata dall'ente indicato dalla Società Acquirente conformemente a quanto stabilito nel Capitolato. Entro il suddetto termine la Società Acquirente, fermi gli altri rimedi previsti dalla legge, avrà il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, i Prodotti dandone comunicazione scritta al Fornitore: resta

GRUPPO MECFOND MECFOND S.p.A. CARPENTERIE MERIDIONALI S.r.l.	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	MP7.4A.02 Rev. 3 del 10/06/2013 Pag. 2 di 5
---	---	---

tuttavia inteso che il mancato invio della suddetta comunicazione non può considerarsi come una liberatoria nei confronti del Fornitore.

2.10 Ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate dalla Società Acquirente in fase di accettazione dei Prodotti faranno fede fra le parti, salva prova contraria.

3. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.1 Salvo diversamente previsto nei singoli Contratti e/o negli eventuali Ordini, il prezzo dei Prodotti (di seguito "Corrispettivo") è comprensivo del relativo imballaggio in contenitori e su pallet standard, delle eventuali tasse d'importazione, delle imposte locali, nonché di tutti gli eventuali ulteriori oneri o addebiti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli finanziari così come quelli relativi al carico, scarico, nolo, trasporto, assicurazione, ecc.. Se nei Contratti o negli eventuali Ordini è prevista la posa in opera (installazione ed avviamento) a cura del Fornitore, tutti i costi connessi alle suddette attività, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto, saranno a carico di quest'ultimo.

3.2 Il Fornitore dichiara che il Corrispettivo e le altre condizioni di vendita che saranno offerte alla Società Acquirente saranno quanto meno uguali (se non migliori) rispetto alle condizioni di vendita praticate dal medesimo Fornitore agli altri clienti per prodotti analoghi ai Prodotti. Resta peraltro inteso che, laddove il Fornitore riduca il proprio listino per prodotti analoghi ai Prodotti o praticati a soggetti diversi dalla Società Acquirente condizioni di vendita migliori rispetto a quelle stabilite nei singoli Contratti e/o negli eventuali Ordini, ne darà immediata comunicazione scritta alla Società Acquirente, segnalando a quest'ultima tale riduzione o miglioramento. La suddetta comunicazione deve considerarsi come proposta di variazione del listino e delle altre condizioni contrattuali ivi indicate e, se accettata per iscritto dalla Società Acquirente, si applicherà per tutte le forniture di Prodotti che non siano state interamente eseguite, anche se il relativo Contratto o i relativi Ordini siano stati già accettati da entrambe le parti.

3.3 Il pagamento del Corrispettivo non pregiudica gli eventuali diritti spettanti alla Società Acquirente ai sensi dei Contratti, degli eventuali Ordini e/o delle Condizioni Generali né limita il diritto da parte della Società Acquirente di richiedere una revisione degli importi dovuti per eventuali difetti in termini qualitativi e/o quantitativi dei Prodotti.

3.4 Salvo diversamente stabilito nei singoli Contratti e/o negli eventuali Ordini, il Corrispettivo è fisso ed invariabile e verrà pagato a mezzo bonifico bancario.

3.5 La Società Acquirente avrà il diritto di compensare, in tutto od in parte, gli importi spettanti al Fornitore ai sensi dei Contratti con quanto da quest'ultimo dovuto alla medesima Società Acquirente. Resta peraltro inteso che, nel caso di inadempimento del Fornitore, la Società Acquirente avrà diritto di trattenere le somme dovute anche per la forniture di Prodotti diverse da quella contestata a garanzia delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal suddetto inadempimento.

4. OBBLIGHI E GARANZIE

4.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari per la produzione e commercializzazione dei Prodotti e che: **(I)** i Prodotti ed i relativi imballaggi saranno privi di difetti, commerciabili nei Paesi dell'Unione Europea, in generale, ed in Italia, in particolare, sicuri ed adeguati allo scopo per il quale i beni di quel tipo sono normalmente destinati e, comunque, rispetteranno tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili a quel determinato tipo di prodotti così come la disciplina igienica di volta in volta applicabile alla produzione e vendita dei Prodotti; **(II)** i Prodotti saranno conformi a quanto previsto nel Capitolato o, in mancanza, a quanto indicato nell'Ordine e saranno confezionati, stoccati, movimentati e trasportati in modo da garantirne la costante conservazione e protezione e, comunque, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili; **(III)** i Prodotti saranno fabbricati a regola d'arte e comunque in conformità alle disposizioni tecniche, regolamentari e di legge agli stessi applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di produzione degli alimenti (ove applicabili), igiene e sicurezza, salute e ambiente; **(IV)** il Fornitore, a seguito di semplice richiesta verbale dell'Acquirente, consegnerà contestualmente ai Prodotti, tutta la documentazione necessaria ed idonea al loro regolare utilizzo e conservazione, ivi inclusi i relativi manuali e schede tecniche, di funzionamento, installazione ed assemblaggio ed i certificati di garanzia; **(V)** I documenti di qualità richiesti nell'ordine (certificazioni di conformità e/o test report) devono essere rilasciati alla consegna del materiale: in mancanza la fornitura non potrà essere considerata completata. In particolare, le registrazioni create e trattenute dal fornitore (registrazioni relative al processo di produzione/servizio ed al sistema di gestione della qualità) devono essere conservate per una durata di 10 anni, garantendone l'integrità e la leggibilità. Tali registrazioni devono essere rese disponibili su esplicita richiesta della Mecfond SpA. **(VI)** lo stabilimento e tutte le attrezzature utilizzate per la fabbricazione, trasporto e conservazione dei Prodotti saranno conformi alle leggi ed ai regolamenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di produzione degli alimenti, d'igiene e sicurezza del posto di lavoro e di tutela dell'ambiente; **(VII)** il Fornitore osserverà nei confronti del proprio personale tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e/o previdenziali e/o di collocamento ed applicherà tutte le disposizioni che regolano i rapporti di lavoro e/o associativi, ed adempirà a tutti gli obblighi nascenti dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, adoperandosi affinché i detti obblighi vengano costantemente osservati anche dal proprio personale; **(VIII)** le persone che, in esecuzione dei Contratti e/o di eventuali Ordini eseguano lavori nei locali della Società Acquirente dovranno uniformarsi a tutte le regole di condotta stabilite da quest'ultima, essendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Società Acquirente per eventuali incidenti che si verificano a danno di dette persone nei suddetti locali.

4.2 Il Fornitore garantisce altresì che i Prodotti ed il loro confezionamento: **(I)** non violano brevetti, licenze o altri diritti di esclusiva; **(II)** sono liberi da qualsiasi diritto di garanzia, pegno, pretese e/o diritti di terzi, che possano in qualsiasi modo impedire alla Società Acquirente l'utilizzo pieno ed incondizionato dei Prodotti; **(III)** sono importati nel territorio dell'Unione Europea nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili.

4.3 Nell'esecuzione dei Contratti e/o di eventuali Ordini, il Fornitore dovrà adottare, con la massima perizia e nell'interesse prevalente della Società Acquirente, tutte le scelte affidate alla sua discrezione (per esempio la scelta dei materiali, degli accessori o delle parti di ricambio), effettuando un esame obiettivo delle specifiche esigenze della Società Acquirente. Laddove il Fornitore accerti o possa accertare, usando la diligenza professionale, che gli standard di prestazione desiderati dalla Società Acquirente, le

GRUPPO MECFOND  MECFOND s.p.a. CARPENTERIE MERIDIONALI S.r.l.	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	MP7.4A.02 Rev. 3 del 10/06/2013 Pag. 3 di 5
---	--	---

specifiche funzionali e gli scopi specificati nel Capitolato e/o nell'altra documentazione ricevuta impedisca al Fornitore di fornire soluzioni o Prodotti privi di difetti, ne dovrà dare comunicazione scritta alla Società Acquirente immediatamente e, comunque, prima dell'inizio dell'esecuzione dei rispettivi Contratti e/o di eventuali Ordini.

4.4 Il Fornitore, senza che ciò costituisca limitazione di responsabilità, stipulerà, a proprie spese, una polizza assicurativa "tutti i rischi" per un massimale non inferiore a dieci volte il valore dei relativi Contratti o, in assenza di Contratti, degli eventuali Ordini, con compagnie assicuratrici di gradimento della Società Acquirente. La polizza dovrà comprendere, fra l'altro, la copertura di tutti i rischi connessi a perdite, sottrazioni, danni, furti, distruzione e/o alterazioni, qualitative o quantitative, dei Prodotti così come della responsabilità da prodotto e di tutte le possibili richieste relative a o derivanti da attività svolte dal Fornitore e dai trasportatori utilizzati da quest'ultimo. Una copia della polizza dovrà essere consegnata alla Società Acquirente entro 15 giorni dalla sottoscrizione dei rispettivi Contratti o, in assenza di un Contratto, dal ricevimento di eventuali Ordini.

5. RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO

5.1 Fermi gli altri rimedi previsti dalle Condizioni Generali, dai Contratti e dalla legge, il Fornitore si obbliga: **(I)** a ritirare e sostituire, immediatamente e comunque nel termine assegnatogli dalla Società Acquirente, i Prodotti Difettosi con Prodotti che siano conformi a quanto previsto nelle Condizioni Generali e nei Contratti o, su richiesta della Società Acquirente, a riparare i Prodotti Difettosi, rimborsando a quest'ultima i danni incorsi a causa della consegna dei Prodotti Difettosi; o **(II)** nel caso in cui i Prodotti Difettosi fossero stati già utilizzati, ad assumere a proprio carico tutti gli oneri (anche legali) connessi alle azioni che la Società Acquirente, a propria discrezione, riterrà opportuno intraprendere al fine di minimizzare gli eventuali danni, anche d'immagine, connessi all'utilizzo dei Prodotti Difettosi, fermo quanto previsto al successivo Articolo 6.

5.2 Laddove il Fornitore ometta di porre rimedio ai difetti nel termine assegnatogli dalla Società Acquirente nella relativa richiesta d'intervento, al fine di evitare eventuali rischi imminenti o prevenire maggiori danni, la Società Acquirente potrà, a spese del Fornitore, effettuare direttamente o far effettuare a terzi tutte le attività necessarie ed opportune per porre rimedio, temporaneamente o definitivamente, ai lamentati difetti.

5.3 In deroga anche a quanto previsto dall'Articolo 1495 del codice civile, il termine di decadenza per eventuali richieste di risarcimento per i difetti dei Prodotti è di 2 anni, salvo per Prodotti per cui la legge prevede un termine di decadenza più esteso. Inoltre, si conviene che la Società Acquirente sarà tenuta ad informare per iscritto il Fornitore di eventuali difetti entro 90 giorni dal ricevimento dei Prodotti o, in caso di vizi non immediatamente riconoscibili da parte della Società Acquirente, entro 14 giorni dalla scoperta dei suddetti vizi. Resta peraltro inteso che, laddove il Fornitore sostituisca o ripari Prodotti Difettosi, i termini previsti dal presente Articolo 5.3 saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna dei Prodotti in sostituzione dei Prodotti Difettosi o dal completamento delle riparazioni.

5.4 Nessuna previsione contenuta nelle Condizioni Generali potrà escludere o limitare la responsabilità del Fornitore per morte o infortuni o per dichiarazioni false o ingannevoli rese dal Fornitore e/o limitare i diritti spettanti alla Società Acquirente, anche nei confronti del Fornitore, nella sua qualità di produttore, ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) e successive modifiche ed integrazioni

6. DANNI CAUSATI DA PRODOTTI DIFETTOSI

6.1 Il Fornitore sarà responsabile di ogni danno causato da Prodotti Difettosi, anche successivamente alla consegna dei medesimi alla Società Acquirente, così come per tutti i danni causati da ed a prodotti nei quali i Prodotti Difettosi siano stati incorporati e, conseguentemente, risarcirà, malleva e terrà indenne la Società Acquirente da tutti i danni, spese, perdite, pretese e responsabilità derivanti da Prodotti Difettosi e dal loro utilizzo.

6.2 In ogni caso, sia il Fornitore che la Società Acquirente si impegnano a comunicare per iscritto all'altra parte eventuali pretese, azioni, cause di risarcimento danni e/o provvedimenti delle pubbliche autorità che siano comunque connessi ai Prodotti.

6.3 Nel caso in cui, in conseguenza di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria, venga richiesto o ordinato il ritiro dei Prodotti e ciò non sia dovuto a fatto del Fornitore o della Società Acquirente, quest'ultima adotterà, insieme al Fornitore, tutte le opportune iniziative e le parti collaboreranno nelle attività di indagine relative ai Prodotti di cui è stato ordinato il ritiro. Al contrario, se il ritiro dei Prodotti sia dovuto a cause o eventi in tutto o in parte addebitabili al Fornitore, quest'ultimo sarà responsabile dei danni e spese subiti dalla Società Acquirente per le attività di richiamo, salvi gli ulteriori danni.

7. SCIoglimento

7.1 La Società Acquirente potrà risolvere uno o più Contratti e/o Ordini, dandone comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia commesso un inadempimento a cui non abbia posto rimedio entro 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa contestazione scritta da parte della Società Acquirente.

7.2 In ogni caso, la Società Acquirente avrà diritto di risolvere i singoli Contratti e/o uno o più Ordini, a mezzo comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del codice civile, laddove il Fornitore: **(I)** non abbia ottemperato una o più delle obbligazioni e garanzie contenute negli articoli 3.1, 4.1 punti (I), (II), (III) e (IV), 4.3, 11.1 e 11.5 delle Condizioni Generali; **(II)** abbia ritardato la consegna dei Prodotti per due o più volte in uno stesso anno o anche una sola volta per oltre 10 giorni rispetto alla data di consegna convenuta; **(III)** abbia omissso o si sia rifiutato di mantenere la copertura assicurativa prevista dalle Condizioni Generali e/o dai Contratti o non abbia fornito alla Società Acquirente evidenza della stessa.

7.3 Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori (ivi inclusi eventuali subappaltatori), ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni. In caso di inadempimento/inosservanza da parte del Fornitore e/o dei propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori (ivi inclusi eventuali subappaltatori), rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la Società Acquirente potrà risolvere i singoli Contratti e/o gli eventuali Ordini, ai sensi e per gli effetti

GRUPPO MECFOND  CARPENTERIE MERIDIONALI S.r.l.	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	MP7.4A.02 Rev. 3 del 10/06/2013 Pag. 4 di 5
---	--	---

dell'Articolo 1456 del codice civile. Resta comunque ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, del Fornitore e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

7.4 I Contratti e gli eventuali Ordini diverranno automaticamente inefficaci nel caso in cui una delle parti divenga insolvente, sia posta in liquidazione o venga sottoposta a procedura concorsuale.

8. FORZA MAGGIORE

8.1 Ai fini delle Condizioni Generali si considera quale **"Forza Maggiore"** ogni evento fuori dal ragionevole controllo della parte interessata, quali terremoti, guerre, sommosse, inondazioni, frane ed atti terroristici e/o vandalici e/o scioperi non aziendali, fermo restando l'obbligo per la parte non adempiente di agire con il massimo impegno per prevenire e/o risolvere le conseguenze derivanti da tale evento. Resta comunque inteso che eventuali ritardi dei fornitori del Fornitore, a qualsiasi causa gli stessi siano imputabili, così come gli scioperi aziendali, l'insufficienza di personale, mezzi o utilità del Fornitore e/o dei suoi fornitori non saranno considerati eventi di Forza Maggiore.

8.2 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore che ritardi, minacci o impedisca ad una delle parti di adempiere, in tutto o in parte, le obbligazioni sulla stessa gravanti, l'efficacia dei singoli Contratti e/o degli eventuali Ordini sarà sospesa sino allo spirare dell'evento in questione. In tal caso, la parte impossibilitata ad eseguire la propria prestazione dovrà dare tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte del sopravvenuto impedimento.

8.3 Laddove la Forza Maggiore si protragga per oltre 20 giorni, la parte che ha subito l'inadempimento potrà risolvere i singoli Contratti e/o gli eventuali Ordini, a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 prima della data prevista per lo scioglimento, senza che ciò possa determinare l'insorgere di alcuna responsabilità o onere aggiuntivo a suo carico.

9. CESSIONE Il Fornitore non potrà cedere, in tutto o in parte, i singoli Contratti e/o gli eventuali Ordini e/o le relative fatture, senza il preventivo consenso scritto della Società Acquirente.

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I documenti di qualità richiesti nell'ordine (certificazioni di conformità e/o test report) devono essere rilasciati alla consegna del materiale: le registrazioni create e trattenute dal fornitore (registrazioni relative al processo di produzione/servizio ed al sistema di gestione della qualità) devono essere conservate per una durata di 10 anni, garantendone l'integrità e la leggibilità. Tali registrazioni devono essere rese disponibili su esplicita richiesta della Mecfond SpA.

11. VARIE

11.1 Tutti i diritti e rimedi quivi previsti a favore della Società Acquirente e del Fornitore, si aggiungeranno agli altri diritti e rimedi loro attribuiti dalla legge, dai singoli Contratti e dagli eventuali Ordini e si considereranno cumulativi e non alternativi rispetto ai suddetti diritti e rimedi. Lo scioglimento dei singoli Contratti e/o degli eventuali Ordini non pregiudicherà diritti o pretese precedentemente maturati o sorti.

11.2 Se una disposizione o un comma o una parte di una disposizione delle Condizioni Generali e/o dei Contratti e/o degli eventuali Ordini venisse dichiarata invalida in quanto contraria ad una norma di legge, le parti concordano fin d'ora di modificare le Condizioni Generali e/o i singoli Contratti e/o gli eventuali Ordini nei limiti di quanto necessario per assicurare il rispetto della suddetta norma. Nonostante l'invalidità di una disposizione o di un comma o di una parte di una disposizione, tutte le altre disposizioni delle Condizioni Generali e dei Contratti rimarranno valide ed efficaci.

11.3 Nessuna modifica o aggiunta a quanto stabilito nei Contratti sarà valida a meno che non sia stata concordata per iscritto.

11.4 Il fatto che una delle parti ometta di far valere una qualsiasi delle disposizioni delle Condizioni Generali e/o dei Contratti o un proprio diritto secondo quanto ivi previsto, non potrà in alcun modo essere considerato come una rinuncia a tale disposizione o diritto né potrà, in alcun modo, avere effetto sulla validità delle Condizioni Generali e/o dei Contratti. Il mancato esercizio di una delle parti di un diritto o una facoltà previsti dalle Condizioni Generali e/o dai Contratti non precluderà o impedirà a detta Parte di far valere o esercitare nel futuro gli stessi diritti o facoltà o altri diritti o facoltà derivanti dalle Condizioni Generali e/o dai Contratti.

12. CONFIDENZIALITÀ E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

12.1 Salvo diversamente previsto nei Contratti, negli eventuali Ordini o richiesto dalla legge o dall'autorità giudiziaria, il Fornitore si obbliga a non divulgare e/o utilizzare, se non al fine di adempiere ai Contratti o agli eventuali Ordini, le informazioni e i documenti di natura confidenziale o dichiarati tali dalla Società Acquirente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il know-how, le informazioni tecniche, commerciali, amministrative, relative ai processi di produzione e/o alla gestione del gruppo di cui è parte la Società Acquirente) che siano comunicati o messi a disposizione del Fornitore o, comunque, vengano dallo stesso conosciuti in esecuzione o in occasione dei Contratti (di seguito **"Informazioni Confidenziali"**). A tal fine, il Fornitore adotterà tutte le iniziative necessarie, anche nei confronti dei terzi e dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, a garantire efficacemente la riservatezza delle Informazioni Confidenziali, facendo sottoscrivere a questi ultimi, ove necessario o su richiesta della Società Acquirente, specifici impegni di segretezza analoghi a quelli quivi previsti.

12.2 Il Know-how, come identificato ed incorporato nel Capitolato, nonché ogni sua modifica e sviluppo, non potrà, senza il consenso della Società Acquirente, essere utilizzato dal Fornitore per scopi diversi dalla fabbricazione, collaudo e consegna dei Prodotti. Eventuali aggiornamenti e sviluppi tecnici del Capitolato, anche se ideati e realizzati dal Fornitore, saranno acquisiti in via esclusiva dalla Società Acquirente, senza che nulla a tale fine sia dovuto al Fornitore.

12.3 Salvo altrimenti previsto nei Contratti e/o negli eventuali Ordini, il knowhow, i disegni, le descrizioni, i calcoli, i dati tecnici e le altre informazioni ed opere tutelate da diritti di proprietà industriale oggetto della fornitura (di seguito **"Opere Protette"**) saranno automaticamente trasferiti alla Società Acquirente senza alcun onere per quest'ultima. Rientrano fra le Opere Protette anche tutti i

GRUPPO MECFOND  CARPENTERIE MERIDIONALI S.r.l.	CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	MP7.4A.02 Rev. 3 del 10/06/2013 Pag. 5 di 5
---	--	---

documenti e campioni realizzati dal Fornitore o da terzi di cui quest'ultimo si sia eventualmente avvalso per dare esecuzione ai Contratti e/o agli eventuali Ordini.

12.4 Il Fornitore e/o i terzi di cui quest'ultimo si sia eventualmente avvalso non solo non potranno vantare alcun diritto o pretesa sulle Opere Protette, i cui diritti di privativa saranno automaticamente acquisiti dalla Società Acquirente, ma quest'ultima non dovrà corrispondere alcunché al Fornitore per tale acquisto, considerato che il compenso per la creazione delle Opere Protette e per il trasferimento dei relativi diritti è già stato considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore per i Prodotti. Conseguentemente, la Società Acquirente potrà utilizzare e sfruttare, a sua discrezione, tutte le Opere Protette, senza limitazione alcuna. Eventuali invenzioni, modelli e design realizzati dal Fornitore nell'esecuzione dei Contratti e/o degli eventuali Ordini, brevettabili o meno, saranno di esclusiva proprietà della Società Acquirente, senza alcun corrispettivo per il Fornitore che adotterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento alla Società Acquirente delle eventuali domande di brevettazione/registrazione che siano state depositate.

12.5 Il Fornitore non potrà utilizzare marchi o altri segni distintivi della Società Acquirente (di seguito "**Marchi**") se non al fine esclusivo di dare esecuzione agli Ordini e/o ai Contratti. Il Fornitore, qualora ciò sia richiesto dalla Società Acquirente, apporrà sui Prodotti i marchi e gli altri segni distintivi di volta in volta indicati da quest'ultima. L'utilizzo dei Marchi sui Prodotti dovrà avvenire nel rispetto costante e puntuale delle istruzioni fornite dalla Società Acquirente al Fornitore. Tale utilizzo non potrà comunque essere inteso come cessione di alcun diritto sui Marchi. **11.6** Resta altresì inteso che il Fornitore non potrà utilizzare i Marchi come referenza commerciale senza specifica autorizzazione scritta della Società Acquirente.

13. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali che le siano stati comunicati dall'altra parte o di cui sia comunque venuta a conoscenza in esecuzione dei Contratti e/o degli eventuali Ordini in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "**Codice Privacy**"). Con la sottoscrizione delle Condizioni Generali, il Fornitore dichiara di essere edotto dei diritti di accesso ai dati personali allo stesso spettanti ai sensi dell'Articolo 7 del Codice Privacy e conferisce alla Società Acquirente, in qualità di titolare, il consenso obbligatorio al relativo trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, per l'esecuzione dei Contratti e degli Ordini, per finalità amministrativo-contabili o comunque connesse alla propria attività.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 Le Condizioni Generali sono state redatte e sottoscritte in inglese e in italiano. In caso di dubbio o di controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o scioglimento delle stesse, prevarrà il testo in lingua italiana.

14.2 Le Condizioni Generali verranno disciplinate ed interpretate ai sensi ed in conformità della legge italiana ed è esclusa espressamente l'applicazione della convenzione di L'Aia sulla vendita internazionale delle merci e della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci così come delle norme di diritto internazionale privato.

14.3 Il foro di Napoli avrà competenza esclusiva per tutte le controversie che possono insorgere in relazione alle Condizioni Generali, ai Contratti e/o agli eventuali Ordini, ivi incluse quelle relative alla loro validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento.

14.4 Salvo i casi in cui è prevista obbligatoriamente la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario e salvo diversamente stabilito dalle Condizioni Generali, tutte le comunicazioni fra la Società Acquirente ed il Fornitore (e viceversa) dovranno effettuarsi, oltre che per raccomandata con ricevuta di ritorno, anche per telegramma, fax o email, purché in questi ultimi casi la mittente sia in grado di produrre avviso di ricevimento della relativa comunicazione. In ogni caso, tutte le notificazioni e comunicazioni dovranno essere spedite all'altra Parte al rispettivo domicilio eletto indicato nei Contratti e/o negli eventuali Ordini o a quell'altro indirizzo da ultimo comunicato per iscritto all'altra parte con le predette formalità ed anticipate a mezzo fax.